

TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI



Istanza

R.E.I. 147/2014 promossa da Deutsche Bank S.p.A.

G.E.: G.O.T. Dott.ssa Cultrera

Il sottoscritto, nominato Custode nonché delegato per la vendita;

PREMESSA

la nota depositata il 7/11/2020 con la quale si è rappresentato, in sintesi, che:

- con le Ordinanze dell'8/03/2020 e del 24/07/2020 erano stati autorizzati due tentativi di vendita, con ribassi del 25%, **secondo le modalità previste nell'ordinanza di delega in atti**, con proroga della delega di mesi 12, rimettendo gli atti all'esito;
- peraltro, la procedura era gravata dalla sospensione ex art. 54 ter D.L. n. 18/2020, conv. nella L. n. 27/2020;
- in ogni caso, tra le modalità previste nell'ordinanza di delega in atti (cfr. Ordinanze del 7/02/2017, del 6/03/19, del 26/04/2018, del 2/04/19) vi è la *“pubblicazione su uno o più quotidiani a scelta del creditore procedente ai sensi dell'art. 490 c.p.c. (salvo specifica indicazione da parte del G.E.), da effettuarsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto”*, che potrebbe rivelarsi incongruente con le nuove disposizioni relative alle vendite;

VISTO

il conseguente provvedimento del 21/11/2020, con cui il G.E. ha disposto provvedersi <<all'esito della sospensione *ex lege* su ripresentazione dell'istanza>>;

CONSIDERATO

che alla dichiarazione di illegittimità della proroga della sospensione non è seguito il versamento di alcun acconto da parte del creditore procedente;

per quanto sopra,

SI CHIEDE:

autorizzarsi i nuovi esperimenti di vendita alle condizioni fissate dalle nuove disposizioni, anche in relazione agli importi da versare per le spese.

Siracusa, 3 marzo 2022

Avv. Fabio Burgio

